

## Costituzione di una fondazione classica: assunzione della vigilanza

Il presente opuscolo fornisce informazioni sulle fondazioni classiche che, ai sensi dell'art. 84 CC, sono soggette alla vigilanza dell'ATIOZ, Vigilanza sulle fondazioni e LPP Ticino, Svizzera orientale e Zurigo, nonché sulla procedura di assunzione della vigilanza.

### I. Vigilanza dell'ATIOZ

Ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CC, le fondazioni sono soggette alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. In base a un accordo intercantonale, l'ATIOZ assume la vigilanza sulle fondazioni classiche ai sensi dell'art. 84 CC, nella misura in cui i Cantoni firmatari dell'accordo le hanno conferito tale compito.<sup>1</sup> Attualmente si tratta dei Cantoni di Zurigo, San Gallo, Ticino e Turgovia.

I Cantoni hanno la possibilità di sottoporre anche le fondazioni appartenenti ai loro Comuni all'autorità di vigilanza cantonale (art. 84 cpv. 1<sup>bis</sup>CC). Nel territorio di vigilanza dell'ATIOZ, i Cantoni di Zurigo e Ticino hanno fatto ricorso a questa possibilità.<sup>2</sup> Per quanto riguarda il Cantone di Zurigo, si osserva quanto segue: secondo la legislazione cantonale, l'ATIOZ vigila sulle fondazioni classiche ai sensi dell'art. 84 CC che, in base alla loro destinazione, (a) appartengono al Cantone o a più distretti o (b) appartengono a un Comune e non sono soggette alla sua vigilanza. La vigilanza da parte di un comune è possibile se una fondazione presenta un totale di bilancio inferiore a 5 milioni di franchi, dispone in media annua di meno di cinque posti di lavoro a tempo pieno e la vigilanza è stata decisa dal consiglio comunale competente.<sup>3</sup>

Le fondazioni classiche attive in tutta la Svizzera, a livello transfrontaliero o all'estero, ovvero le fondazioni classiche di importanza nazionale e/o internazionale, sono soggette alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (ESA). A questo proposito si rimanda alla nota informativa dell'ESA del 11 novembre 2022.<sup>4</sup>

### II. Procedura di assunzione della vigilanza

Le fondazioni sono costituite con atto pubblico o con disposizione a causa di morte (art. 81 cpv. 1 CC). L'atto costitutivo della fondazione costituisce la base per l'iscrizione della fondazione nel registro di commercio (cfr. art. 81 cpv. 2 CC).

Sul sito web dell'ATIOZ è disponibile un modello di atto costitutivo di una fondazione di pubblica utilità. Si consiglia di presentare l'atto costitutivo della fondazione all'ATIOZ per una verifica preliminare prima dell'autenticazione pubblica. Siamo a vostra disposizione presso le nostre sedi di Zurigo,

---

<sup>1</sup> Art. 1 e 4 della Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVFLPP) di 24 maggio 2024.

<sup>2</sup> Cfr. per il Cantone di Zurigo: § 2 cpv. 2 della legge sulla vigilanza sulle LPP e sulle fondazioni (BSAG) del 30 giugno 2025 e per il Cantone Ticino: art. 2 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni del 29 novembre 2011, modifica del 16 settembre 2025.

<sup>3</sup> Cfr. § 2 cpv. 2 BSAG e § 4 BSAG.

<sup>4</sup> Disponibile all'indirizzo [www.esa.admin.ch/it/promemoria](http://www.esa.admin.ch/it/promemoria).

San Gallo e Locarno. Di norma non applichiamo alcun emolumento per tale verifica preliminare, salvo in casi particolarmente complessi.<sup>5</sup>

Per l'assunzione della vigilanza non è necessario presentare una domanda separata all'autorità di vigilanza. È sufficiente che la fondazione sia iscritta presso l'ufficio del registro di commercio competente. Si consiglia di segnalare al momento dell'iscrizione che l'atto costitutivo della fondazione è già stato sottoposto ad un esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza.

Dopo la presentazione della domanda di iscrizione nel registro di commercio, l'ufficio del registro di commercio invia all'autorità di vigilanza (presumibilmente) competente una copia dell'atto costitutivo della fondazione e un estratto dell'iscrizione nel registro di commercio (art. 96 cpv. 1 ORC). Sulla base di queste informazioni, se non è già stato fatto nell'ambito dell'esame preliminare, verifichiamo la nostra competenza ed emettiamo una decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

In caso di mancanza di competenza, restituiamo i documenti all'Ufficio del registro di commercio o li inoltriamo all'autorità di vigilanza competente, di norma previa consultazione con l'Ufficio del registro di commercio e ulteriori chiarimenti.

**ATIOZ, marzo 2026**

---

<sup>5</sup> In tali casi, fatturiamo il nostro lavoro con una tariffa oraria compresa tra CHF 150.- e CHF 200.- a seconda dell'inquadramento funzionale della persona incaricata dell'esecuzione.